



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2021

FRANCESCO IANNELLI

Note sui *green pass* e sull'obbligo vaccinale nella prospettiva costituzionale

ABSTRACT - The essay below examines the reasonableness of green passes in the management of health emergency referring to the Republican Constitution with some criticism on the lack of prediction of the general vaccination requirement. In conclusion, therefore, it analyses the difficulty of ascribing to the right of resistance the No Green Pass and No Vax demonstrations.

KEYWORDS - Covid 19, Vaccination, Constitution, Green pass, right of resistance

2/2021

FRANCESCO IANNELLI*

Note sui green pass e sull'obbligo vaccinale nella prospettiva costituzionale**

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Spunti sulla scelta politica dei green pass. - 3. Alcuni motivi sull'obbligatorietà della vaccinazione generalizzata. - 4. Segue: i movimenti No Green Pass e No Vax. - 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Il rapporto tra il diritto e la morale è un tema alquanto suggestivo alla luce di una Costituzione che prevede un novero di diritti civili, politici, sociali, e di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; e che riconosce le libertà, stabilendo sia le condizioni per l'esercizio che i loro limiti.

Decorsi quasi due anni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, si è ritenuto opportuno valutare l'attività del Governo, in particolar modo la scelta politica di introdurre i *green pass*, muovendo alcuni spunti critici sulla mancata estensione generalizzata dell'obbligo vaccinale anti *Covid 19* ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 e 32 della Costituzione. Nell'ultima parte, invece, si è tentato di interpretare le manifestazioni *No Green Pass* e *No Vax* richiamando, in termini essenziali, le forme di resistenza.

2. Spunti sulla scelta politica dei green pass

Dinanzi alla domanda di protezione sociale trasposta nella necessità di miglioramento delle condizioni di vita degli individui, tenuto conto dello sviluppo economico, il Governo Draghi è chiamato a ricercare la sintesi dei diversi interessi in gioco servendosi dei contributi forniti dalla scienza.

La straordinarietà ed urgenza di governare l'emergenza sanitaria ha visto prevalere il Governo mediante molteplici decreti-legge, in particolare i D.L. nn. 6, 19 e 33 del 2020; mentre nel 2021 i D.L. nn. 1, 44, 52, 105, 111, 127, 172, 221. Il che corrisponde alla *ratio* dell'art. 77 della Carta

* Dottorando di ricerca in «Teoria del diritto e Ordine giuridico ed economico europeo» - Università Magna Græcia di Catanzaro.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

repubblicana, senza che si possa additare lo scarso coinvolgimento del Parlamento nello stato di emergenza, in quanto i D.L. sono stati sempre convertiti in legge.

Nei diversi livelli di governo, sia centrali che periferici, una ingente mole di provvedimenti e atti politico-amministrativi ha regolato le relazioni sociali, determinando una confusione senza precedenti¹. A titolo esemplificativo, si possono ricordare i seguenti provvedimenti amministrativi: le ordinanze del capo della protezione civile; le ordinanze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica *Covid-19*; le ordinanze dei presidenti di Regione; le ordinanze dei sindaci *ex* d.lgs. n.112/1998 e art. 50 TUEL; le ordinanze contingibili ed urgenti del Ministro della Salute *ex* art. 32 della legge n. 833/1972; le ordinanze congiunte del Ministro della Salute e delle singole Regioni interessate; i d.P.C.M.; i decreti e le circolari ministeriali. Un coacervo di provvedimenti amministrativi che, alla luce della mancata adozione dei decreti attuativi², finisce per non rendere agevole il governo dell'emergenza.

Sebbene possano essere diverse le chiavi di lettura dell'operato del governo dell'emergenza sanitaria, in questa sede si intende partire dalle pietre miliari dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 32 Cost.).

Innanzitutto, giova rilevare le disfunzioni del principio di legalità costituzionale, in particolare la violazione della riserva di legge in materia di tutela della salute pubblica. Basti notare i dubbi di legittimità suscitati dal Piano strategico nazionale dei vaccini, adottato mediante atto «non regolamentare» del Ministro della Salute (il D.M. del 2 gennaio 2021) *ex* art. 1, comma 457, della legge n. 178/2020, come è stato correttamente rilevato dalla dottrina³. Questa fuga dalla legge ha inciso nelle disfunzioni attuative

¹ G. SCACCIA, C. D'ORAZI, *La concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della crisi sanitaria fra unitarietà e differenziazione*, in *Forum di Quad. cost.*, 3/2020, 116 ss.

² S. BUZZANCA, *Governo, Anche Draghi sbatte sul muro dei decreti attuativi*, www.repubblica.it, 30 maggio 2021; FONDAZIONE OPENPOLIS, *In aumento i decreti attuativi pubblicati ma restano delle difficoltà*, www.openpolis.it, 6 ottobre 2021.

³ Alcune perplessità sull'adozione del Piano strategico mediante provvedimento amministrativo, al quale sarebbe preferibile un atto legislativo sono state formulate da M. AINIS, *Vaccini anti-Covid, la graduatoria della salvezza*, in www.rep.repubblica.it, 5 gennaio 2021; A. MORELLI, *Vaccinazioni e Regioni: quale lezione trarre riguardo al sistema delle autonomie?*, in *Dir. Reg.*, 1/2021; mentre sulla qualificazione del provvedimento si rinvia a G. BOGGERO, *L'adozione del Piano strategico vaccinale tra atipicità degli atti ed elusione delle forme procedurali: un nuovo «banco di prova» per il rapporto tra Stato e Regioni*, in *Forum di Quad. Cost.*, 1/2021, 292 ss.

2/2021

dello stesso Piano vaccinale, che rischiano di accentuare il divario tra le regioni «virtuose» e quelle meno.

È proprio al Legislatore statale che si riferisce la riserva di legge di cui all'art. 32 Cost., altresì disattesa con riferimento alla vaccinazione obbligatoria anti *Covid 19*, preferendogli il diritto all'autodeterminazione individuale (i *green pass*).

Attualmente possiamo distinguere tre diversi *green pass*: il *green pass* comunitario, previsto dai regolamenti UE nn. 953 e 954 del 2021, che incide sulla libertà di circolazione dei cittadini comunitari nei diversi Paesi Ue; il *green pass* «base» e quello rafforzato, introdotti da molteplici decreti-legge (in particolare i D.L. nn. 52, 105, 127, 172 e 221 del 2021).

Richiamando quanto è stato evidenziato sin dalla primigenia versione⁴, i *green pass* nazionali si differenziano dal *green pass* comunitario, giacché si atteggiano ad oneri giuridici, ovverosia comportamenti necessari per l'esercizio dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciute, diretti a salvaguardare la salute collettiva ai tempi del *coronavirus*⁵.

Le critiche mosse dalla dottrina avverso tale strumento di gestione dell'emergenza sembrano infondate. Dinanzi alla qualificazione dell'originario *green pass* come obbligo indiretto alla vaccinazione⁶, argomentando una presunta disparità di trattamento tra i vaccinati, stante la gratuità del vaccino, e i non vaccinati, sui quali grava il costo dei tamponi, si poteva rispondere che il principio di ragionevolezza, e quello di eguaglianza, risultavano rispettati dalla previsione di diverse condizioni per il rilascio della certificazione verde, come previsto dall'originario art. 9, comma 2, del d.l. n. 52 del 2021.

Parimenti, non coglie nel segno la tesi che fa assurgere l'obbligo vaccinale a presupposto di validità⁷ degli atti aventi forza di legge che hanno introdotto i *green pass*. Trattasi di due strumenti di gestione

⁴ In particolare, si conviene con A. POGGI, *Green Pass, obbligo vaccinale e le scelte del Governo*, Editoriale del 8 settembre 2021, in www.federalismi.it, che risponde alla critica mossa nel saggio dell'OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA LEGALITÀ COSTITUZIONALE, *Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del c.d. decreto green pass*, in *Questione Giustizia*, 31 luglio 2021.

⁵ C. MELZI D'ERIL, E. VIGEVANI, *Cosa prevede la Costituzione. Lo Stato può obbligarci a fare il vaccino? Perché la profilassi potrebbe essere resa obbligatoria, o quasi*, in www.ilsole24ore.it, 8 dicembre 2020; A. MORELLI, *Il Forum*, *Sulla vaccinazione in tempo di covid-19*, in *Gruppo di Pisa*, 2/2021, 318; Ivi L. D'ANDREA, 309-310.

⁶ L. DI MAJO, *Il Forum*, cit., 262; OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA LEGALITÀ COSTITUZIONALE, *op. cit.*, 13; M. AINIS, *L'obbligo non obbligatorio. Il Super Green Pass*, in www.repubblica.it, 26 novembre 2021.

⁷ OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA LEGALITÀ COSTITUZIONALE, *op. cit.*, 14.

dell'emergenza che possono coesistere, come dimostra la realtà dei fatti, in quanto fondati, per l'appunto, sul codice di protezione civile *ex* d.lgs. n. 1/2018. Ai suddetti strumenti, senza pretesa di esaustività, si affiancano la differenziazione regionale (e locale) in quattro colori, a cui corrispondono diverse regolamentazioni delle attività degli individui (a seconda del tipo di *green pass*); nonché la quarantena obbligatoria, o isolamento fiduciario, per le persone contagiate dal virus *Covid 19* e i loro conviventi.

Lo stato di emergenza giustifica misure preventive di tracciamento del *virus* utili al fine di scongiurare nuovi *lockdown*. Misure, queste ultime, pur sempre riconducibili all'art. 16 Cost., che consente le limitazioni alla libertà di circolazione «*per motivi di sanità o di sicurezza*». D'altra parte, siffatti strumenti incidono notevolmente sulla vita dei consociati, i quali vedono compressi da molto tempo le loro libertà; pertanto, si spera, che siano correttamente bilanciati i diversi valori nelle sedi parlamentari.

Nel quadro variegato degli strumenti di gestione dell'emergenza sanitaria, come è noto, il decreto-legge n. 172 del 2021 ha introdotto interessanti novità al *green pass* originario, in materia di obblighi vaccinali e di somministrazione della terza dose.

Volgendo l'attenzione sull'attuale diversificazione di trattamento giuridico alla stregua del requisito della vaccinazione anti *Covid 19*, risulta palese come tale cambiamento di paradigma⁸ del governo dell'emergenza sanitaria debba essere ricondotto nell'alveo costituzionale⁹.

Il *green pass* rafforzato, rilasciato solo ai vaccinati e a coloro che sono guariti dal *Covid 19*, ha una validità di nove mesi dall'ultima somministrazione, ed è (al momento) subordinato alla terza dose di vaccino, anche se, stando ai dati scientifici, non sono da escludere successivi richiami. Un tampone molecolare valido per 72 ore o quello antigenico rapido (efficace per 48 ore), attestanti la negatività dal virus, consentono, invece, di ottenere il *green pass* «base», necessario per svolgere attività essenziali, come l'espletamento delle professioni lavorative, nonché per usufruire dei mezzi di trasporto (anche quelli locali), per accedere alle mense, negli esercizi commerciali di pubblica utilità. Sono dispensati dall'onere giuridico le categorie di persone affette da patologie e i minori di anni dodici.

A prima lettura, sembra che la scelta politica del Governo di differenziare il trattamento giuridico tra le persone vaccinate e quelle non

⁸ Così lo definisce M. AINIS, *L'obbligo non obbligatorio. Il Super Green Pass*, cit.

⁹ M. AINIS, *op.cit.*; A. MORELLI, F. SALMONI, *Osservazioni eretiche sul super green pass*, in *laCostituzione.info*, 9 dicembre 2021.

2/2021

vaccinate debba esser osservato nella prospettiva della tutela della salute e della vita (individuale e collettiva). Giova in particolar modo rilevare come il maggior numero dei ricoveri ospedalizzati è rappresentato da persone non vaccinate, alle quali lo Stato garantisce la libertà di autodeterminazione e l'assistenza sanitaria gratuita. Similmente, il mancato raggiungimento dell'immunità di gregge e il proliferare delle varianti del virus *Covid 19* si traducono in una seria minaccia per la salute pubblica; da intendersi non solo in perdita di vite umane (e sono tantissime), ma anche in termini di disservizi, ritardi e impossibilità di erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Non si dimentichi che cinque milioni di italiani alla data del 4 gennaio 2022 sono non vaccinati, mentre file chilometriche aspettano un forse inutile tampone. Di modo che i disservizi non sono imputabili alle autorità ma al comportamento delle persone, sebbene anche il S.S.N. sia «*carente nel suo pratico funzionamento*»¹⁰, come si evince dalle insufficienze organizzative della medicina territoriale, dalla carenza di programmazione per il contrasto e la prevenzione delle diverse ondate, nonché dall'assenza di un piano pandemico aggiornato prima della diffusione dell'epidemia da *Covid 19*.

Considerato ciò, dunque, risulta ragionevole differenziare il trattamento giuridico in virtù del requisito della vaccinazione purché limitato al contesto emergenziale, con misure proporzionate e coerenti, anche se l'assenza dell'obbligo vaccinale generalizzato è il vero *vulnus*.

La complessità della questione investe il rapporto tra la morale e il diritto, ovverosia tra la libertà e l'eguaglianza, di modo che pare opportuno interpretare costituzionalmente la disciplina normativa dei *green pass* alla stregua del valore dell'eguaglianza. Quale prodotto della storia, più precisamente della Rivoluzione francese, è trasposto nel principio fondamentale dell'art. 3 Cost., che ci consente di individuare la ragionevolezza della legge intesa come «*razionalità, logica, coerenza, congruità*», da tenere distinta dalla seconda accezione di ragionevolezza quale bilanciamento, equilibrio e temperamento¹¹. In altri termini, distinguendo la razionalità intrinseca dalla ragionevolezza in senso

¹⁰ T. MARTINES, *Diritto Pubblico*, nona edizione riveduta e aggiornata da L. VENTURA, Giuffrè, Milano 2019, 456.

¹¹ E. ROSSI, *Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi*, in *Enc. dir.*, Agg. V (2001), nota n. 120, 531.

stretto¹², nel sindacato di ragionevolezza, che è qui soltanto sfiorato¹³, emergono alcuni dubbi di legittimità costituzionale dei *green pass*.

L'aspetto critico non riguarda tanto il profilo temporale di esplicazione della validità dello stesso, come è stato recentemente rilevato dalla dottrina¹⁴, che risulta sanato dalla proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 *ex art. 1* del decreto-legge n. 221 del 2021, quanto piuttosto la futura conversione in legge del D.L. n. 172, ricorrendo alla prassi della questione di fiducia. Nel caso di mancata conversione del citato decreto-legge, il Parlamento può disciplinare i rapporti giuridici solo con legge (art. 15, comma 2, lett. *d*), Legge n. 400 del 1988); così come sempre con la legge può «*rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere*» (art. 15, comma

¹² A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino 2014, 123.

¹³ Sulla ragionevolezza, senza pretese di esaustività, cfr. F. MODUGNO, *L'invalidità della legge, II. Teoria dell'atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano 1970, 323 ss.; A.M. SANDULLI, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. Soc.*, 1975, 561 ss.; A.S. AGRÒ, in *Commentario della Costituzione*, G. BRANCA (a cura di), *Principi fondamentali* (Art. 1-12), *sub Art. 3 comma 1*, Zanichelli, Bologna-Roma 1975, 133 ss.; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna 1977, 26 ss.; R. BIN, *Diritti ed argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano 1992, 44 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992, 203 ss.; A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. giur.*, XXV (1994), 1-12; J. LUTHER, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Dig. disc. pubbl.*, XII (1997), 341-362; M. LA TORRE, A. SPADARO, *La ragionevolezza nel diritto*, Giappichelli, Torino 2002; A. RUGGERI, A. SPADARO, *op. cit.*, 115 ss.

¹⁴ Secondo M. AINIS, «*l'articolo 32 della nostra Carta pretende l'uso della legge, per imporre un trattamento sanitario. Mercoledì scorso l'esecutivo è intervenuto con un decreto-legge; provvedimento provvisorio - dice l'articolo 77 - che perde efficacia "sin dall'inizio", se le Camere non lo convertono in legge entro 60 giorni. Tuttavia, stavolta i suoi effetti sono irreversibili, permangono anche se il Parlamento rifiuta la conversione del decreto. Perché si consumeranno dal 6 dicembre al 15 gennaio, e perché dunque l'eventuale bocciatura parlamentare - alla fine di gennaio - non potrà riaprire le porte d'una trattoria o uno stadio a chi le trovò sbarrate. Il diritto non è una macchina del tempo. Ma un decreto non è una legge, anzi può divenire lo strumento per eludere la riserva di legge prescritta dall'articolo 32 della Costituzione*», in *L'obbligo non obbligatorio. Il Super Green Pass*, cit.; mentre A. MORELLI, F. SALMONI, rilevavano che con il Super green Pass, valido fino al 15 gennaio 2022, «*si sia superata la prospettiva temporale legata alla deliberazione dello stato di emergenza nazionale, che, in base a quanto prevede l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile) consente di adottare, per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare, ordinanze "in deroga ad ogni disposizione vigente", nei limiti e con le modalità indicati nella stessa deliberazione dello stato di emergenza e "nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea"*», in *Osservazioni eretiche sul super green pass*, cit., 2.

2, lett. c), della medesima Legge), purché ci sia la volontà politica in tal senso.

Per ciò che concerne il rispetto del principio di eguaglianza, invece, il legame tra l'art. 3 Cost. e il sindacato di ragionevolezza, o razionalità, è ormai divenuto una «*clausola di stile*», idoneo a prospettare i profili della questione di legittimità costituzionale, come è stato correttamente rilevato¹⁵. Eppure, è opinione diffusa quella relativa alla diversa natura del sindacato di eguaglianza e di quello di ragionevolezza¹⁶. Ad ogni modo, si potrebbe discutere della congruità tra i mezzi e fini circa la validità temporale del *super green pass*, alla stregua del rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità attestante la diminuzione della copertura vaccinale dopo cinque mesi dalla seconda inoculazione. Di fatto, dal primo febbraio 2022 la durata del *green pass* rafforzato sarà ridotta a sei mesi; il che fa dedurre, forse, la inidoneità dei *green pass* come strumento di gestione dell'emergenza.

Parimenti, si potrebbe ricorrere alla tecnica del *tertium comparationis*¹⁷ al fine di rilevare la violazione del principio di eguaglianza ad opera della previsione normativa dell'onere del *green pass* base per l'accesso all'ufficio di magistrato ordinario, onorario, contabile, amministrativo, militare, e per i componenti delle commissioni tributarie *ex art. 9 sexies* del D.L. n. 52/2021; nonché per i lavoratori nel settore privato *ex art. 9 septies* del medesimo decreto-legge. Se si considera la contagiosità del *virus*, risulta irragionevole la previsione dell'obbligo vaccinale «*al fine di tutelare la salute pubblica*» *ex artt. 4 e 4-bis* del D.L. n. 44/2021, come modificato dal D.L. n. 172/2021, «solo» per medici e dipendenti del S.S.N., per gli addetti alle R.S.A., per i docenti e il personale amministrativo nel comparto scolastico, nonché per le forze dell'ordine, l'esercito e il personale di pubblico soccorso. Diversamente, tutte le altre categorie professionali rimangono assoggettate all'onere del *green pass*, così da perpetuarsi una ingiusta disparità di trattamento e, per quanto si è detto, la violazione dell'art. 3 Cost., che

¹⁵ L. VENTURA, *Motivazione degli atti costituzionali e valore democratico*, Giappichelli, Torino 1995, 101; A. RUGGERI, A. SPADARO, *op. cit.*, 118.

¹⁶ G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Bari 2009, 116.

¹⁷ R. ROMBOLI, *Obbligo di vaccinazione anti Covid e principi costituzionali: a proposito del d.l. n. 44/2021*, in *Note e Commenti di Quad. Cost.*, 3/2021, 676, il quale riteneva che la l. 76 del 2021 di conversione del D.L. n. 44 del 2021 potesse essere utilizzata come «*tertium comparationis in questioni di costituzionalità aventi ad oggetto la supposta irragionevole esclusione dall'obbligo vaccinale di alcuni soggetti, ritenuti maggiormente pericolosi rispetto al personale sanitario, per la diffusione del virus, in ragione della attività lavorativa svolta*».

richiede di trattare in modo eguale situazioni oggettivamente eguali e in modo differente situazioni oggettivamente diverse¹⁸.

Fermo restando il limite stabilito dall'art. 28 della l. n. 87 del 1953 (più volte sfiorato¹⁹), la Corte costituzionale è l'unico organo competente sindacare le norme contenute negli atti aventi forza di legge secondo il principio di ragionevolezza, declinato nei canoni della proporzionalità, razionalità e coerenza²⁰. E, tuttavia, il contesto emergenziale in cui siamo, unitamente alla politicità della questione della vaccinazione, sono argomenti che possono persuadere la Corte di non intervenire, in modo da evitare che la sua politica prevalga sulla politica del Legislatore, oppure favorisca uno degli orientamenti politici contrapposti²¹.

In uno Stato democratico dovrebbero essere (e pare non siano) i principi costituzionali a rappresentare i fini ultimi del governo del Paese. Sebbene la situazione emergenziale legittimi il Governo ad introdurre regole più dettagliate, forse sembra auspicabile adottare decreti-legge più chiari, dal contenuto specifico ed omogeneo (art. 15, comma 3, L. n. 400/1988), oltre che coerenti con l'ordinamento giuridico nel suo complesso. La proliferazione normativa nei diversi livelli di governo, nell'era *Covid 19*, manifesta le lacune della certezza del diritto; un principio che non può ritenersi soddisfatto con l'adozione di svariati provvedimenti amministrativi. Per altri versi, è pur vero che le circolari ministeriali forniscono elementi utili al fine di individuare la *ratio legis* delle misure di gestione dell'emergenza di cui discutiamo. A tal proposito, la circolare del Ministero dell'Interno – prot. n. 82362 del 2 dicembre 2021-, da un lato, ha sciolto il nodo dell'accesso alle mense dei lavoratori, esteso anche ai titolari del *green pass* base; d'altro lato, sembra aver rafforzato l'efficacia dei *green pass*, disponendo poteri di controllo delle forze dell'ordine.

Indubbiamente la certificazione verde è espressione di una scelta politica del Governo che rappresenta i limiti di una maggioranza parlamentare poco omogenea ma che, comunque, ha assolto ad una importante funzione di sensibilizzazione collettiva alla vaccinazione anti

¹⁸ CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 15 del 1960; si rimanda altresì ai contributi di R. ROMBOLI, *op.cit.*; in senso contrario la tesi di A. MAZZOLA, per la quale la previsione dell'obbligo vaccinale sembra essere ragionevole, quindi, non introduce un trattamento discriminatorio avverso determinate categorie di lavoratori, in *Il diritto alla salute tra dimensione individuale o dovere sociale*, in *consultaOnLine*, 2/2021, 581-582.

¹⁹ A. RUGGERI, A. SPADARO, *op. cit.*, 116-117.

²⁰ A. MORELLI, *Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza*, in *Dir. Reg.*, 1/2020, 532-533.

²¹ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, cit., 32.

Covid 19. Tuttavia, la previsione del differente trattamento giuridico, se interpretato nella prospettiva di garantire la libertà di autodeterminazione individuale in rapporto con il principio costituzionale della salute, forse dovrebbe trovare un punto di mediazione più alto nelle sedi parlamentari.

3. Alcuni motivi sull'obbligatorietà della vaccinazione generalizzata

Nel tentativo di argomentare l'obbligatorietà della vaccinazione generalizzata soccorrono gli artt. 2 e 32 della Carta costituzionale.

La strategia del Governo e del Parlamento è ricaduta sull'obbligatorietà del vaccino solo per alcune categorie di lavoratori ai sensi del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito in Legge n. 76 del 2021.

Come si è detto, considerata la scelta in sé, pare legittimo prevedere l'obbligatorietà del vaccino per singole categorie di lavoratori, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. Particolari segni di rilievo si possono cogliere nelle pronunce degli organi giurisdizionali predisposti alla tutela dei diritti. Il giudice, come è noto, oltre a far parte di un potere indipendente, è soggetto alla legge e, quindi, deve interpretare la stessa in modo conforme alla Costituzione, in virtù della c.d. interpretazione costituzionalmente orientata. Il che si è verificato, nella nostra società democratica, nel momento in cui sia i giudici ordinari che quelli amministrativi²² hanno applicato alla lettera l'art. 4 del d.l. n. 44/2021, a norma del quale la vaccinazione è un «*requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati*». Come a dire che, nell'emergenza sanitaria, sembra fuori discussione la preminenza del diritto alla salute collettiva rispetto al diritto al lavoro, nonostante si tratti di diritti sociali che incidono sulle condizioni di vita degli uomini. Per converso, si potrebbe rilevare che la privazione dei lavoratori della principale fonte di retribuzione sia contraria al valore di giustizia dello Stato democratico. Graverebbe, quindi, sullo Stato sociale il compito di liberare l'uomo dal bisogno assicurando le condizioni di vita conformi agli *standard* di dignità.

Nella scienza del diritto costituzionale ormai da anni si discute di bilanciamento di valori e di principi. In questo caso il bilanciamento non può che essere a vantaggio della salute pubblica applicando l'art. 32 Cost., che riserva al Legislatore il bilanciamento della salute collettiva e del diritto

²² Tribunale di Milano, Sez. lav., sentenza 16 settembre 2021, n. 2135; T.A.R. Lecce, (Puglia), Sez. II, 5 agosto 2021, n. 480; Tribunale di Modena, Sez. lavoro, 23 luglio 2021, n. 2467.

fondamentale alla salute nel rispetto della dignità umana, si dovrebbe percorrere la scelta dei trattamenti sanitari obbligatori²³. La tutela della salute, intesa come cura e prevenzione²⁴ della persona, non risulterebbe violata se il fine fosse quello di salvare altre persone dal virus *Covid 19*. Né si deve ritenere che la libertà di coscienza abbia un carattere preminente²⁵, giacché qualora l'obiezione sia potenzialmente pericolosa per la salute della collettività, prevale la funzione sociale della terapia medica²⁶.

Il diritto alla salute, dotato di una struttura complessa, non può assurgere a valore assoluto contrapposto al bene collettivo, poiché siffatto diritto, oltre ad esser individuale, è anche un elemento integrante della salute pubblica. In presenza di malattie infettive contagiose o che creino un apprezzabile rischio di contagio, pertanto, il bilanciamento tra la scelta individuale di non curarsi (ed eventualmente ammalarsi) e la tutela della salute collettiva dovrebbe propendere in favore di quest'ultimo²⁷.

Secondo il c.d. diritto vivente siffatto bilanciamento deve tener conto, in primo luogo, delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche in un determinato contesto sociale, nonché dello sviluppo della ricerca scientifica²⁸. In secondo luogo, oltre al rispetto della riserva di legge, sono

²³ Sul punto si rimanda ai contributi di S. LESSONA, *La tutela della salute pubblica*, in P. CALAMANDREI - A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, G. Barbera, Firenze 1950, 336 ss.; S. P. PANUNZIO, *Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni)*, in *Dir. Soc.*, 1979, 875 ss.; R. D'ALESSIO, *I limiti costituzionali dei trattamenti «sanitari» (a proposito dei Testimoni di Geova)*, in *Dir. Soc.*, 1981, 529 ss.; V. CRISAFULLI, *In tema di emotrasfusioni obbligatorie*, in *Dir. Soc.*, 1982, 557 ss.; F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione (a proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue)*, in *Dir. Soc.*, 1982, 303 ss.; D. VINCENZI AMATO, *Tutela della salute e libertà individuale*, in *Giur. cost.*, 1982, 2462 ss.; M. PARODI GIUSINO, *Trattamenti sanitari obbligatori, libertà di coscienza e rispetto della persona umana*, in *Foro Italiano*, II, 1983, 2656 ss.; B. PEZZINI, *Il diritto alla salute: profili costituzionali*, in *Dir. Soc.*, 1983, 21 ss.; B. CARAVITA, *La disciplina costituzionale della salute*, in *Dir. Soc.*, 1984, 21 ss.; E. FERRARI, *Il diritto alla salute è diritto a qualunque prestazione ritenuta indispensabile*, in *Le Regioni*, VI, 1989, 1923 ss.; L. MEZZETTI, A. ZAMA, *Trattamenti sanitari obbligatori*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV (1999), 337 ss.; E. CAVASINO, *Trattamenti sanitari obbligatori*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, VI, Giuffrè, Milano 2006, 5961 ss.; A. SIMONCINI, E. LONGO, *Art. 32*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino 2006, 666 ss.

²⁴ D. VINCENZI AMATO, in *Commentario della Costituzione*, G. BRANCA (a cura di), cit., sub *Art. 32 Cost.*, 173.

²⁵ Secondo M. PARODI GIUSINO bisognerebbe escludere qualsivoglia ipotesi di violazione della libertà di coscienza in presenza di malattie contagiose, *op. cit.*, 2661.

²⁶ S. LARICIA, A. TARDIOLA, *Obiezione di coscienza*, in *Enc. dir.*, Agg. III (1999), 815 ss.

²⁷ M. PARODI GIUSINO, *op. cit.*, 2657.

²⁸ CORTE COSTITUZIONALE sent. nn. 307/1990; 218/1994; 282/2002; 268/2017; 5/2018.

2/2021

richieste sia l'assenza di conseguenze dannose per il singolo, «salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili»²⁹, oltre al riconoscimento del diritto ad un equo indennizzo a titolo di ristoro del pregiudizio patito dal singolo, previsto indistintamente sia per le vaccinazioni obbligatorie che per quelle raccomandate (Legge n. 210 del 1992), proprio alla luce dell'art. 2 della Costituzione³⁰.

Trattasi di condizioni soddisfatte nell'attuale emergenza che dovrebbe indurre a cambiare questa strategia di persuasione e di sensibilizzazione dello Stato nel solco dell'autodeterminazione personale³¹.

Il diritto alla salute ed alla vita sono garantiti non solo dal sistema dei diritti naturali ma soprattutto dal sistema dei diritti positivi, cioè posti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, quale preconditione stessa della tutela della persona umana³², la cui complessità assiologica è richiamata dall'art. 2 Cost. Sono diritti che debbono prevalere necessariamente sui pretesi diritti, in questo caso, d'opinione, di medici, di infermieri e di operatori sanitari, che rifiutino l'accesso al diritto di essere vaccinati, non solo per la protezione della loro vita e della loro salute ma per la protezione di coloro che per necessità si rivolgono alle strutture sanitarie nel caso di infezione da *Covid-19* o altra patologia. Ma sarebbe il caso di far prevalere il concetto di dovere con tutte le conseguenze adeguate.

Nello Stato sociale, o moderno Stato di diritto³³, i diritti e le libertà trovano i propri limiti nel diritto positivo, quindi, anche nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione dei diritti degli altri³⁴. Occorrerebbe dunque evitare di tergiversare sulla questione dell'obbligo dei vaccini. Fin quando la scelta sarà relegata sul piano della morale, il problema può

²⁹ CORTE COSTITUZIONALE sent. n. 5/2018, (cons. dir. pt. 8.2.1).

³⁰ CORTE COSTITUZIONALE sentenze nn. 118/1996, 423/2000.

³¹ In tal senso si veda D. MORANA, *Il Forum*, cit., 276.

³² M. COCCONI ritiene che la salute è una condizione fondamentale per il pieno sviluppo della persona e interesse della collettività secondo criteri di solidarietà, in *Il diritto alla tutela della salute*, Cedam, Padova 1998, 23.

³³ T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, XV ed. interamente riveduta da G. SILVESTRI, Roma 2020, 132.

³⁴ Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 218/1994 ha chiarito che «la tutela della salute non si esaurisce tuttavia in queste situazioni attive di pretesa. Essa implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui [...] L'interesse comune alla salute collettiva e l'esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell'esercizio delle attività stesse» (cons. dir. pt. 2).

rinvenirsi proprio nella mancanza di una legge, o atto avente forza di legge, che renda obbligatoria la vaccinazione generalizzata contro il virus *Covid-19*. Siffatto obbligo dovrebbe essere positivizzato, trattandosi di un *virus* contagioso, da cui è possibile immunizzarsi³⁵, o quanto meno ridurre la carica virale, come dimostrano i dati forniti dalla scienza medica, che escludono la natura sperimentale dei vaccini anti *Covid 19* ³⁶.

Per altri versi, non vi è dubbio che, se un obbligo sia imposto dalla legge, vada prevista anche la sanzione punitiva da parte delle Istituzioni dello Stato. Naturalmente, ci riferiamo a sanzioni non solo amministrative (della sospensione dal posto di lavoro e conseguente mancata retribuzione prevista per i lavoratori obbligati *ex lege*) ma anche penali³⁷ (come *extrema ratio*), specialmente nei confronti del personale medico sanitario.

Si ritiene opportuno imporre tale obbligo in virtù dell'art. 2 Cost., cioè del dovere inderogabile di solidarietà sociale. L'uomo è un essere sociale, centro di diritti e di doveri, questi ultimi intesi come «attuazione della propria e dell'altrui felicità, nella quale si identifica la giustizia sociale»³⁸. In questa sede, il dovere non designa, bensì qualifica il comportamento³⁹, funzionalizzato al rispetto del primigenio valore della salute pubblica e della vita umana. Pur tuttavia, non sembrano maturi i tempi per la solidarietà sociale, invocata anche dal Presidente della Repubblica: «vaccinarsi è un dovere civico e morale, non si invochi la libertà per evitare di farlo» ⁴⁰.

È soprattutto nei momenti di emergenza che bisogna attuare la Costituzione, proprio al fine di mettere da parte gli egoismi che perseverano nella società opulenta. La difficile campagna di vaccinazione e la questione, non solo politica ma ideologica, dell'obbligo del vaccino anti *Covid 19*, forse richiederebbe anche la valorizzazione del dovere di fedeltà alla Repubblica.

4. Segue: i movimenti No Green Pass e No Vax

³⁵ D. BANFI, *Omicron: la terza dose neutralizza la variante*, in www.fondazioneveronesi.it, 28 dicembre 2021.

³⁶ Sul punto, si rinvia al contributo di V. AZZOLINI, A. MORELLI, *Romanzo emergenziale, notazioni sulla disciplina in materia di Covid*, in *consultaOnLine*, 3/2021, 749-757.

³⁷ R. ROMBOLI, *op. cit.*, 674.

³⁸ E. BETTI, *Dovere giuridico (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XIV (1965), 53-58.

³⁹ R. GUASTINI, *Dovere giuridico*, *Enc. Giur.* XII, (1989), 1-7.

⁴⁰ Discorso tenuto nella cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico presso l'Università di Pavia, in www.corriere.it del 5 settembre 2021.

C'è poi il problema, del tutto ideologico, di gruppi di persone che si definiscono *No Vax* e *No Green Pass* che nella dimensione mediatica del mondo dell'informazione costituiscono un pericolo per la salute pubblica e quindi anche per la situazione socio-economica. Si tratta di manifestazioni che esprimono un fenomeno di denigrazione della cultura scientifica, come se le 138.000 vite umane⁴¹ fossero solo un numero. Queste critiche sono palesemente infondate; basti evidenziare il ruolo decisivo della scienza⁴² nella gestione dell'emergenza sanitaria, forse meno incisiva nel dirimere i «dibattiti», ormai all'ordine del giorno, sull'obbligatorietà della vaccinazione contro il *Covid-19*. Senza confondere gli organi politici con quelli tecnici, i quali, seppur dispongano delle competenze necessarie, rimangono al servizio dei primi, in quanto solo a questi spettano, per definizione, le decisioni politiche (con le annesse responsabilità). In tal modo si evita di acuire il disprezzo verso l'*élite* tecnocratica, un rischio molto diffuso negli ordinamenti liberal-democratici.

Volgendo l'attenzione al diritto positivo, tralasciando quindi l'ambito metagiuridico, non si possono qualificare i sopracitati movimenti nelle forme del diritto di resistenza, distinto dalla rivolta e dalla rivoluzione⁴³. E che, nel solco di uno studio delle manifestazioni di opposizione sociali, politiche ed economiche, evidenzia la ormai nota differenza tra la disobbedienza civile e l'obiezione di coscienza. È questo un tema su cui molti filosofi del diritto e giuristi si sono soffermati, che ci limitiamo a richiamare in termini essenziali.

Il diritto di resistenza, radicato fin dall'età medievale e moderna, prima sul piano religioso e dopo su quello filosofico, nella cultura occidentale venne positivizzato nelle prime Costituzioni del XVIII e XIX

⁴¹ Il numero delle persone decedute in Italia a causa del virus *Covid 19*.

⁴² Sul punto giova evidenziare l'intervento del Capo dello Stato: «la scienza ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi»; cfr. E. TOGNOTTI, *Il Colle argine al pregiudizio*, in www.lastampa.it, 2 gennaio 2021.

⁴³ Sul diritto di resistenza si rinvia ai contributi di G. CASSANDRO, *Resistenza (Il diritto di)*, in *Noviss. dig. it.*, XV (1968), 590-612; L. VENTURA, *Le Sanzioni costituzionali*, Giuffrè, Milano 1981, 201 ss.; ID. *La fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 1984; F.M. DE SANCTIS, *Resistenza (diritto di)*, in *Enc. dir.*, XXXIX (1988), 994-1003; E. BETTINELLI, *Resistenza (Diritto di)*, in *Dig. disc. pubbl.*, XIII (1997), 183-199; A. CERRI, *Resistenza (diritto di)*, in *Enc. giur.*, XXVI (1991), 1-10; N. MATTEUCCI, *Resistenza (diritto di)*, in *Dizionario di Politica*, a cura di N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Utet, Torino 2006, 843-845; L. VENTURA, *Il diritto di resistenza*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014; ID., *Forme di resistenza nei congegni istituzionali*, in *Frammenti costituzionali e disordine politico*, Giappichelli, Torino 2015, 25-55; N. BOBBIO, *Mutamento politico e rivoluzione*, *Lezioni di filosofia politica*, L. CORAGLIOTTO, L. M. PICH, E. BELLANDO (a cura di), prefazione di M. BOVERO, Donzelli, Roma 2021, 147-164, 233 ss.

secolo. Non è questa la sede per ripercorrere i profili storiografici⁴⁴ di un diritto che il giusnaturalismo, ricorrendo alla teoria contrattualistica, identificò con l'«*appello al cielo*»⁴⁵, argomenti di seguito sviluppati nella teoria giuridica della sovranità popolare⁴⁶ e della fedeltà alla Repubblica.

Giova però evidenziare come il diritto di resistenza, seppur non positivizzato nella Costituzione repubblicana⁴⁷, esiste e si incardina, oltre che nel principio di sovranità, negli altri principi dello Stato moderno di diritto, ovverosia la separazione dei poteri; la legalità (anche quella costituzionale); la riserva di legge; il giudizio di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge; il diritto di sciopero; l'opposizione parlamentare; *etc.*

La violazione della Costituzione, quindi, legittima il popolo alla resistenza, come garanzia della conservazione dell'ordine giuridico preconstituito nel caso in cui risultino inadeguati gli strumenti sanzionatori previsti nei congegni istituzionali dello Stato-apparato⁴⁸. Tuttavia, non pare ricorrano i presupposti perché si possa invocare un siffatto diritto-dovere nel caso di cui si discorre.

Parimenti, se fossimo in presenza di una rivolta in cui si contesta in modo violento l'operato del governo nell'emergenza sanitaria, trattandosi di atto illegittimo, non è da escludere l'uso legale della forza dello Stato. Il che sarebbe necessario anche dinanzi alla rivoluzione finalizzata a sovvertire l'ordine preconstituito. Diversamente, osserviamo una minoranza che ritiene menomati i propri diritti naturali, dunque, qualcosa di preesistente all'ordinamento giuridico, mettendo in evidenza l'ingiustizia dei *green pass* e la natura sperimentale dei vaccini. In piena emergenza, però, siffatte pretese non solo sono prive di basi scientifiche, ma non possono ritenersi prevalenti sull'esigenza di tutelare l'inviolabilità della vita umana e della salute pubblica della maggioranza degli individui, anch'essi preesistenti all'ambito giuridico.

Nondimeno, i diversi episodi di violenza ci consentirebbero di rilevare fenomeni di disobbedienza civile, quale manifestazione pubblica (non

⁴⁴ Si rimanda al contributo di G. CASSANDRO, *op. cit.*

⁴⁵ J. LOCKE, *Due trattati sul governo*, a cura di L. PAREYSON, Utet, Torino 2010, 411.

⁴⁶ G. AMATO, *La sovranità nell'ordinamento italiano*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.*, 1962, 98 ss.; C. MORTATI, in *Commentario della Costituzione*, G. BRANCA (a cura di), *Principi fondamentali* (Art. 1-12), cit.; L. VENTURA, *Le Sanzioni costituzionali*, cit.

⁴⁷ Una dettagliata ricostruzione dei lavori dell'Assemblea costituente, art. 50 del progetto divenuto poi art. 54 Costituzione è riprodotta da L. VENTURA, *Le Sanzioni costituzionali*, cit., 185 ss.; ID, *Il diritto di resistenza*, cit., 37-56.

⁴⁸ L. VENTURA, *Le Sanzioni costituzionali*, cit., 214 ss.

violenta) di un rifiuto di obbedire alla legge⁴⁹. Questa forma di dissenso assurge a meccanismo di stabilizzazione del sistema costituzionale, che, sebbene illegale, non ammette violenza, come è stato rilevato⁵⁰. Risulta, infatti, possibile ricorrervi solo quando si scorge un evidente, ed insopportabile, discrasia del piano giuridico a quello morale, pur osservando il dovere di fedeltà all'ordinamento. Il noto riferimento all'accettazione delle regole del gioco⁵¹ indurrebbe a riflettere sull'importanza del consenso, qui inteso come parametro di legittimità dell'operato del governo, al quale è possibile manifestare il proprio dissenso in presenza di leggi ingiuste. Nelle società democratiche basate sul consenso e sul dissenso, dunque, la disobbedienza civile rende manifesta la perdita di autorevolezza della legge⁵². In altri termini, il dissenso e il consenso costituirebbero dei principi «*ispiratori e organizzativi*» della libera associazione che persegue fini temporanei (e la cui realizzazione ne determina l'estinzione). La quale, nella pratica recente, è anche conosciuta sotto forma di disobbedienza civile radicata nelle consuetudini⁵³.

Quasi giunti al termine della ricerca, si scorge la relatività del giudizio di valori che potrebbe investire un ipotetico sindacato di razionalità dell'azione collettiva rispetto ai principi dell'ordinamento giuridico, non sempre coincidenti con i valori dei singoli individui.

Rimanendo nella dimensione giuridica, premessa la ormai nota distinzione tra forme di resistenza intraordinamentale e quella extraordinamentale⁵⁴, si potrebbe forse qualificare tali movimenti di protesta nell'obbedienza passiva o nell'evasione occulta. Nel primo caso, si rifiuta il precetto normativo e si formalizza l'obbedienza alla sanzione. Nell'altra ipotesi, invece, è la paura della sanzione che induce al rispetto dell'obbligo, di per sé affievolito. Sono proprio la violenza, le minacce, le invettive i veri mali della Repubblica. Sebbene permanga il convincimento che nella società democratica il dissenso sia legittimo se manifestato

⁴⁹ Sull'argomento si trae spunto da F.M. DE SANCTIS, il quale evidenzia la tipizzazione dei comportamenti nei confronti della legge elaborata da A. Passerin d'Entrèves, qualificando la disobbedienza civile «*come rifiuto di obbedire con un'azione pubblica, non individuale, non violenta, per migliorare l'ordinamento nei cui confronti ci si sente obbligati nonostante la disobbedienza*», *op. cit.*, 998-999.

⁵⁰ J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2017, 365.

⁵¹ J. RAWLS, *op. cit.*, 335.

⁵² H. ARENDT, *Disobbedienza civile*, Chiarelettere, Milano, 2020, 28.

⁵³ H. ARENDT si riferisce alle «*antiche tradizioni degli Stati Uniti d'America*», *op. cit.*, 53 e 54.

⁵⁴ A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Legittimità e resistenza*, in *Autonomia e diritto*, Milano, 1970; ID., *Obbligo politico e libertà di coscienza*, in *RIFD*, 1973, 41 ss.

secondo i canali istituzionali, dunque senza violenza, sempre che non ricorra l'*extrema ratio* di garantire i principi costituzionali. Per converso, forse occorrerebbe reprimere le condotte violente dei manifestanti integranti fattispecie di reato (di epidemia colposa *ex art. 452 c.p.*).

5. Conclusioni

Cercando di tirare le conclusioni, la Repubblica democratica ha bisogno sia del consenso popolare che del dissenso, così come di critica, non già di violenza; di educazione e di istruzione alle regole democratiche. C'è la crescita dell'astensione elettorale, segno di una crisi della rappresentatività delle istituzioni politiche che non lascia ben presagire, e che, si spera, possa trovare un argine nella leale collaborazione delle Istituzioni repubblicane. Alla richiesta di maggiori libertà si contrappone l'esigenza di salvaguardare la *salus rei publicae*, ovvero sia di attuare la Costituzione. L'obbligo giuridico alla vaccinazione come consigliato dalla scienza andrebbe positivizzato, o, come si dice giudiziosamente nei più alti luoghi della Repubblica, occorrerebbe anche qui prevedere la giuridicizzazione di tale obbligo che coinvolge i doveri di solidarietà e di fedeltà, con la possibilità data dall'art. 32 della Costituzione di far prevalere la tutela della salute pubblica e della vita. Le libertà collettive e i diritti del popolo non sono bilanciabili con la libertà di mancare di rispetto alla scienza e alle Istituzioni della Repubblica, sempre che la Repubblica voglia tutelare, senza infingimenti e senza ipocrisie, proprie della politica, la tutela della vita e della salute dei nostri cittadini. Occorre far sì che i diritti sociali prevalgano sul diritto di protesta.